

REGOLAMENTO (CE) N. 1959/97 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1997

relativo alla sospensione della pesca del sugarello da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, ad eccezione della Spagna, del Portogallo, della Germania e dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 686/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 390/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1844/97, prevede dei contingenti di sugarello per il 1997⁽⁴⁾;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingimento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite da navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII e XIV da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro, ad eccezione della Spagna e del Portogallo, o immatricolate in uno Stato membro, ad eccezione della Spagna e del Portogallo, hanno esaurito il contingente assegnato agli Stati membri per il 1997, ad eccezione della Spagna e del Portogallo;

considerando che le catture di sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII e XIV da parte di navi battenti bandiera della Spagna o del Portogallo o immatricolate in Spagna o in Portogallo non hanno esaurito il quantitativo forfettario assegnato alla Spagna o il quantitativo assegnato al Portogallo;

considerando che il 16 settembre 1997 la Spagna ha trasferito alla Germania 6 000 tonnellate di sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, VIII, a,

b, d, e, XII e XIV; che deve quindi essere autorizzata la pesca del sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII e XIV da parte di navi battenti bandiera della Germania o immatricolate in Germania;

considerando che il 1º ottobre 1997 la Spagna ha trasferito ai Paesi Bassi 2 800 tonnellate di sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, VIII a, b, d, c, XII e XIV; che deve quindi essere autorizzata la pesca del sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII e XIV da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o immatricolate nei Paesi Bassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII e XIV eseguite da navi battenti bandiera di uno Stato membro, ad eccezione della Spagna e del Portogallo, o immatricolate in uno Stato membro, ad eccezione della Spagna e del Portogallo, abbiano esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 1997, ad eccezione della Spagna e del Portogallo.

La pesca del sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII e XIV effettuata da navi battenti bandiera di uno Stato membro, ad eccezione della Spagna, del Portogallo, della Germania e dei Paesi Bassi, o immatricolate in uno Stato membro, ad eccezione della Spagna, del Portogallo, della Germania e dei Paesi Bassi, è proibita, come pure sono proibiti la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 102 del 19. 4. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 66 del 6. 3. 1997, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 264 del 26. 9. 1997, pag. 3.